

L. 13 giugno 2005, n. 118  
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Gianmarco Di Stasio  
e Federica Pasquini

# Impresa sociale: riforma del D.Lgs. 112/2017

## Revisione della disciplina

Con l'art. 6, Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 il Parlamento ha disposto la **revisione** della disciplina in materia di impresa sociale, approvando nuovi criteri e principi e demandando al contempo al Governo l'adozione di un nuovo decreto legislativo attuativo della delega.

L'impresa sociale trova pertanto oggi la propria speciale disciplina nel **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112**, il quale sostituisce integralmente il precedente decreto, ora abrogato espressamente dall'art. 19.

Prima di illustrarne le novità, giova evidenziare come il Codice del Terzo Settore (art. 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) faccia rientrare l'impresa sociale nel novero dei soggetti che fanno parte del **cd. Terzo Settore**; da ciò deriva la conseguente applicazione alla stessa anche delle norme generali vevolevoli per tutti gli Enti che ne fanno parte, ovviamente in quanto applicabili e per gli aspetti non disciplinati nella normativa speciale alla stessa dedicata e contenuta nel su richiamato decreto, come peraltro chiarito nell'art. 1, co. 5, D.Lgs. 112/2017.

Alla **definizione** della nozione di impresa sociale provvede il nuovo art. 1 del Decreto il quale dispone che si può così qualificare qualsiasi «ente privato» che esercita un'attività d'impresa:

- › in via stabile e principale;
- › di interesse generale;
- › senza perseguire scopo di lucro;
- › per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- › adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;

L'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto dell'«**impresa sociale**» avviene ad opera della **L. 13 giugno 2005, n. 118**. Con detta Legge, l'allora Legislatore delegava il Governo all'adozione di una disciplina organica della stessa per il tramite di appositi decreti legislativi da adottarsi nel rispetto dei principi e criteri a tal fine dal Parlamento allora approvati. Dopo dieci anni e sulla scorta delle esperienze nel frattempo maturate, il Legislatore ha ritenuto di introdurre correttivi e modifiche alla normativa disciplinante detto istituto giuridico, contestualmente al riordino normativo del Terzo settore e del Servizio civile universale.

- › favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

## Definizioni e requisiti

Perché si possa oggi parlare di impresa sociale sarà necessario che la stessa dimostri il possesso di **tutti i requisiti** sopra indicati.

La nuova definizione di impresa sociale è incentrata prevalentemente sull'esercizio di una determinata attività economica di «*interesse generale*», laddove nella vecchia definizione si esaltava il concetto di «*beni e servizi di utilità sociale*». Concetto, quest'ultimo, scomparso dal nuovo Decreto.

Il Decreto precisa che tra gli Enti privati che possono costituire un'impresa sociale sono da ritenersi inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al **libro V del Codice civile**, riproponendo quanto già previsto nella previgente disciplina.

Per espressa previsione normativa ne sono però escluse le società costituite da un unico socio persona fisica (novità), le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Come detto, l'impresa sociale deve svolgere la propria attività d'impresa in «**via stabile e princi-**

**pale».** Il Legislatore si preoccupa di definire tale criterio, già previsto dalla previgente disciplina, precisando, al comma 4, dell'art. 2, che si intende svolta in via principale l'attività per la quale i ricavi siano **superiori al 70%** dei ricavi complessivi dell'impresa, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ad oggi non risulta ancora approvato. Ne consegue che l'impresa sociale può svolgere **attività differenti** da quelle individuate come di interesse generale, purché i ricavi che ne derivano non eccedano il 30% dei propri ricavi complessivi.

L'attività svolta dall'impresa sociale deve poi essere **«di interesse generale»**. L'art. 2, co. 1, del Decreto elenca una serie di attività che, sono considerate senz'altro di «interesse generale» ai fini del Decreto stesso. L'eventuale modifica dell'elenco è rimessa all'adozione di futuri D.P.C.M.

Dalla relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto al Parlamento si evince come, coerentemente con quanto precisato all'art. 4, c. 1, lett. b) della Legge delega in cui si aggiungono alle tradizionali finalità di «utilità sociale» anche quelle «civiche e solidaristiche», la norma procede ad una ridefinizione e ad un ampliamento di dette attività tenendo conto sia dei **progressivi mutamenti** del contesto sociale, sia della estensione degli ambiti di azione degli enti del Terzo settore, nonché dei più recenti orientamenti comunitari in materia di economia sociale.

Si osservi come oggi la norma prescrive che sia l'attività d'impresa svolta ad essere qualificata di **«interesse generale»** se destinata a perseguire le richieste **«finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»**, laddove nella precedente normativa si disponeva, al contrario, che l'**«attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale»** fosse **«diretta a realizzare finalità di interesse generale»**. Sottigliezze linguistiche che peraltro denotano la volontà del Legislatore di maggiormente rimarcare la **natura imprenditoriale e aziendale dell'impresa sociale**. Obiettivo questo che si evince chiaramente anche da una serie di correttivi, a volte minimi, o integrativi della previgente disciplina. Ad esempio nell'art. 12 dedicato alla disciplina della trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e

devoluzione del patrimonio o nell'art. 14 dedicato alle procedure concorsuali o ancora nell'art. 9 dedicato alle scritture contabili.

Il Decreto non chiarisce in che cosa consistono le **«finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»**, concetti oltremodo ampi. Un aiuto al riguardo può però esserci offerto dall'art. 1 della Legge delega laddove si precisa che i decreti attuativi dovranno, con i propri effetti, **«sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il piano sviluppo delle persone, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa»**.

Queste sono tutte finalità che, in concreto, si realizzano, indirettamente, attraverso l'esercizio di una delle attività d'impresa previste all'art. 2 del Decreto e vengono definite dal Legislatore di interesse generale attraverso il ricorso al criterio oggettivo e soggettivo come sopra già chiarito.

Il comma 4, dell'art. 2, del Decreto dispone che è da intendersi **«attività di interesse generale»**, **independentemente dalla tipologia dell'attività svolta**, anche l'attività d'impresa nella quale sono occupati, per almeno il 30% dei dipendenti, **lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora**. Viene precisato però che i lavoratori molto svantaggiati non possono contare più di un terzo. La norma dà attuazione all'art. 6, co.1, lett. g) della Legge delega ove si incaricava il Governo di procedere alla ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate.

Si osservi che il confronto tra le fattispecie previste nell'art. 2 del nuovo Decreto, riferito alla tipologia di attività d'impresa, e l'elenco del vecchio decreto, riferito ai **«beni e servizi di utilità sociale»**, evidenzia come le attuali fattispecie siano in parte sovrapponibili a quelle vecchie ed in parte integrative o sostitutive delle stesse. Di certo il perimetro delle attività che possono essere esercitate dalle imprese sociali è stato di molto amplia-

to.

Pur nella voluta ampiezza e genericità della categoria normativa, sono comunque individuabili macro aree di attività di interesse generale riconducibili essenzialmente al settore sociale, sanitario, socio sanitario, ambientale, culturale, educativo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria, ricerca scientifica, turistico, cooperativo, sportivo.

L'attività d'impresa deve inoltre essere esercitata **«senza perseguire scopo di lucro»**. A tal fine l'art. 3, co. 1, precisa che l'impresa sociale deve obbligatoriamente destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, in modo non dissimile dal passato e da quanto previsto per tutti gli enti del Terzo Settore.

Rispetto al passato, assai più nutrito è oggi l'elenco delle fattispecie ritenute forme di distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione e per tale motivo vietate, in quanto ritenute elusive del divieto sopra indicato.

Costituisce una interessante novità anche l'aver introdotto alcune ipotesi che costituiscono deroga al generale divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

In particolare si segnala la fattispecie prevista dal co. 3, lett. b) dell'art. 3 del Decreto, laddove si prevede la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, conseguiti dall'impresa sociale, alla **«promozione di specifici progetti di utilità sociale»**, consentendo così anche una possibile utilizzazione dell'istituto *de quo* per il conseguimento di finalità sociali ulteriori rispetto a quelle proprie esplicitate dalla normativa.

Ulteriore requisito richiesto per una valida costituzione di una impresa sociale è dato dalla prescrizione con la quale si chiede che la stessa adotti **«modalità di gestione responsabili e trasparenti»**. Principio di portata ampia che il Legislatore declina in alcuni articoli del Decreto nei quali si prevede l'obbligo di ottemperare ad una serie di accorgimenti ed adempimenti di carattere formale che ne facilitano l'attuazione, compresa la previsione di interventi di controllo in ordine al rispetto della normativa, controlli sia interni (art. 10) che esterni (art.15).

Tali accorgimenti ed adempimenti formali in parte costituiscono una novità e in parte vengono riconfermati, in quanto già operanti con la vecchia normativa.

Con specifico riferimento agli **interventi di controllo**, fatte salve le disposizioni più restrittive legate alla singola forma giuridica adottata, viene introdotto all'art. 10 l'obbligo per tutte le imprese sociali di nominare uno o più **sindaci** aventi i requisiti previsti dal Codice civile. Questi ultimi vigilano **«sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento»**. I sindaci inoltre hanno il dovere di **monitorare l'osservanza delle finalità sociali** e verificare la conformità alle linee guida di cui all'art. 9, co. 2 nella redazione del bilancio. Ai fini dell'esercizio della propria attività, è consentito loro di adottare in qualsiasi momento **atti di ispezione** e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e degli affari. Qualora poi l'impresa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti ex art. 2435 bis, c.c. (€ 4.400.000 di attivo dello stato patrimoniale; € 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) la **revisione legale dei conti** è affidata ad un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

A questi controlli interni, si affiancano quelli periodici esterni ad opera dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, le cui modalità di esercizio dell'attività vengono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Qualora l'esito dei controlli sia negativo e l'impresa sociale non abbia provveduto a sanare le irregolarità riscontrate nei tempi previsti, perde la propria qualifica.

Infine, il Legislatore prescrive, in modo puntuale e analitico all'art. 11, che l'attività sia svolta dall'impresa sociale **«favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività»**, coinvolgimento che dovrà avvenire secondo modalità da definirsi nel regolamento aziendale e nello statuto dell'im-

presa. Anche la vecchia normativa prevedeva detto coinvolgimento, per quanto limitato ai soli lavoratori. Al fine di rendere il principio il più concreto possibile, il Legislatore ha introdotto *ex novo* l'obbligo di disciplinare nello Statuto i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci, nonché una più tenue, ma obbligatoria, applicazione dell'art. 2435-bis, c.c.

### Misure fiscali e di sostegno economico

Tra le novità più significative introdotte dal D.Lgs. 112/2017 vi è sicuramente quella, del tutto nuova e assai corposa, riguardante le **misure fiscali e di sostegno economico**, contenuta nell'art. 18.

Anche il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede un intero titolo dedicato al regime fiscale degli enti del Terzo settore (artt. da 79 ad 87), ma al comma 1 dell'art. 79 lo stesso si premura di precisare che dette disposizioni non si applicano alle imprese sociali, alle quali è appunto dedicata una specifica disciplina normativa.

Assai significativa è la previsione per la quale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al **30%** della **somma investita dal contribuente** nel capitale sociale di una o più società che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. Stesso beneficio fiscale è previsto per le società, ovviamente con riferimento all'imposta sul reddito delle società. In entrambi i casi sono previsti tetti massimi di detrazione e deduzione.

Agevolazioni sono poi previste nel caso di atti di dotazione e per i contributi di qualsiasi natura effettuati in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale.

È utile evidenziare come, ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore, «*Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice*». Tale norma è applicabile anche all'impresa sociale, consentendo di segregare il rischio legato a singole attività per favorire la perennità delle imprese sociali.

Può essere infine utile un confronto tra la disci-

plina applicabile all'impresa sociale e i contenuti della L. 112/2016 («Dopo di noi»). Come disposto all'art. 1, co. 1, le finalità perseguite da tale Legge sono:

- › favorire il benessere delle persone con disabilità;
- › favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
- › favorire l'autonomia delle persone con disabilità.

Finalità che appaiono assai affini a quelle indicate nell'art. 1, Legge delega 106/2016 vale a dire «*a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli...di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il piano sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*». È però evidente la differenza delle modalità attraverso le quali tali finalità sono conseguibili.

Nel «Dopo di noi», il patrimonio segregato in un trust o in un fondo speciale amministrato per il tramite di un contratto di affidamento fiduciario può essere destinato allo svolgimento di una qualsivoglia attività economica lucrativa.

Ciò che rileva è che i proventi derivanti dalla gestione dei patrimoni segregati siano indirizzati ed utilizzati per le finalità previste nella Legge, essenzialmente di protezione sociale di soggetti svantaggiati.

Pur dovendo evidenziare la diversità di disciplina e di approccio tra l'impresa sociale e gli strumenti attuativi della Legge sul «Dopo di noi», non si può non ipotizzare che gli stessi possano essere tra di loro combinati al fine di potenziare gli effetti «sociali» che entrambi sono chiamati in via generale a conseguire.

Legittimamente infatti il trust o il patrimonio segregato con vincolo di destinazione *ex art 2645 ter*, c.c. o il fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario potrebbe essere utilizzato per attività di impresa sociale.

In questo caso gli effetti sociali propri degli strumenti attuativi della legge sul Dopo di noi si sommerebbero a quelli propri dell'impresa sociale, così da consentirci di poter parlare di «**socialità rafforzata**».

Solo il tempo ci darà la possibilità di comprendere appieno tutte le potenzialità che la nuova disciplina dell'impresa sociale ci potrà offrire. ●